

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, Quarta Sez. Civile, in composizione monocratica in persona del  
Giudice Rosanna ANGARANO ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.8430/2012 R.G. affari contenziosi

TRA

██████████ SPA rappresentata e difesa dall'AVV. MACCI DANIELE ed  
elettivamente domiciliata in BARI

Attore

E

██████████ SPA rappresentata e difesa dall'AVV. ██████████ ed  
elettivamente domiciliata in BARI

Convenuto

Alla udienza del 15 maggio 2018 la causa veniva riservata per la decisione sulle  
conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale di udienza allegato in calce

Oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc)



## FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata spedita il 03 gennaio 2012 la [REDACTED] spa, titolare di un rapporto di conto corrente n. [REDACTED] (e collegato conto anticipi n. [REDACTED]), sul quale erano state pure contabilizzati gli addebiti dei differenziali negativi di una serie di contratti di swap e del collegato conto anticipi conveniva in giudizio quest'ultima rassegnando le seguenti testuali conclusioni: *“– Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, in accoglimento delle suesposte ragioni, dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n. [REDACTED] (già n. [REDACTED]) intestato alla Società attrice e dei costi tempo per tempo applicati e per l'effetto procedere alla rideterminazione del relativo saldo anche a mezzo di consulenza tecnico contabile. In particolare, vorrà il Tribunale: a) quanto alle valute, dichiarare la nullità delle finizie antergazioni degli addebiti e postergazioni degli accrediti, con conseguente riclassificazione delle operazioni, da ordinarsi cronologicamente in funzione della data di effettiva esecuzione, per tutto il corso del rapporto; b) accertare e dichiarare la nullità degli addebiti regolati sul conto corrente n. [REDACTED] (già n. [REDACTED]) superiori alla soglia usuraria e provvedere alla loro espunzione; c) quanto ai costi finanziari, limitatamente ai periodi in cui la Banca convenuta dovesse risultare aver applicato condizioni economiche contenute entro i limiti della soglia usuraria, dichiarare la nullità e conseguentemente espungere tutte le voci a debito annotate sul conto n. [REDACTED] (già n. [REDACTED]) rivenienti dall'applicazione di interessi, spese e commissioni anche di massimo scoperto non concordate per iscritto, ovvero comunque non compiutamente concordate in tutti i loro elementi costitutivi (aliquota, base di calcolo, etc.), ovvero ancora prive di causa, con applicazione sostitutiva, per soli*



*interessi, anche creditori, del tasso legale tempo per tempo vigente, ovvero dei tassi previsti dall'art. 117, comma 7, T.U.B., e cioè per l'intera durata del rapporto e comunque con riferimento al periodo intertemporale decorrente fra l'accensione del conto e l'eventuale stipulazione di una valida convenzione sopravvenuta; d) dichiarare la nullità della capitalizzazione infrannuale delle competenze (interessi, commissioni, anche di massimo scoperto, e spese) con espunzione dei relativi addebiti, dall'accensione del contratto fino alla chiusura; e) quanto al conto anticipi/sbf n. [REDACTED] dichiarare la nullità e provvedere alla conseguente espunzione di tutti i costi finanziari non concordati (interessi corrispettivi, commissioni e spese), alla conseguente rettifica delle corrispondenti partite girate sul conto corrente ordinario, nonché alla depurazione di quest'ultimo dagli effetti surrettiziamente anatocistici derivanti dalla capitalizzazione sul ridetto conto ordinario delle competenze maturate sul conto anticipi; 2) con riferimento alla descritta attività in derivati, accertate la mancata preventiva sottoscrizione di un accordo quadro sulla prestazione dei servizi di investimento, il difetto di causa in concreto dei contratti swap impugnati per la loro inadeguatezza originaria a svolgere la prospettata funzione di copertura, ovvero comunque la violazione delle norme imperative poste a tutela del consapevole accesso alla prestazione dei servizi di investimento ovvero ancora la violazione delle norme in materia di prestazione di servizi di investimento fuori sede ed in conflitto di interessi, voglia il Tribunale dichiarare la nullità delle operazioni finanziarie di interest rate swap indicate in atti, rispettivamente "Mib 30 Depo swap" 01/00/132808/12 del 26.2.2002 e prodromici "Mib. 30 Depo swap" 97/99-6 del 29.1.2001 e "Mib. 30 Depo swap" 97/99-7 del 26.7.2001; "Atlantic CSM swap" del 26./27.2. 2002 e prodromici IRS 97/99-3 del*



20.1.2000 e l'IRS 97/99-4 del 5.6.2000 così come modificato in data 11.7.2000 e per l'effetto espungere tutti gli addebiti a qualunque titolo annotati sul conto corrente di regolamento n. [REDACTED] (già n. [REDACTED] in esecuzione di detti contratti (differenziali negativi, mark to market, costi di liquidazione, commissioni e spese etc. al netto degli up-front accreditati) e condannare la Banca convenuta alla restituzione a favore della società attrice della somma corrispondente al saldo attivo del conto corrente così come risultante all'esito delle predette espunzioni, con aggravio di interessi al saggio legale tempo per tempo vigente fino all'effettivo soddisfo, ovvero al maggior tasso stabilito nella nota sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU. civ. 16 luglio 2008, n. 19499, salvo il maggior danno emergente e da perdita di chance;

3) accertato con riferimento ai contratti "MIB30 Depo swap" 01/00/132808/12 del 26.2.2002 e "Atlantic CSM swap" del 26/27/2.2002 la causa di finanziamento degli up-front erogati a favore della [REDACTED] a copertura delle passività dei contratti contestualmente risolti, ne dichiara la nullità per violazione delle soglie usuarie e ne disponga l'espunzione dal ridotto conto corrente; 4) alternativamente, voglia il Giudice accertare la responsabilità della Banca per l'inadempimento agli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza e professionalità nella prestazione dei servizi di investimento previsti dall'art. 21 t.u.f. nonché di quelli previsti dagli artt. 26, 27, 28 e 29 Reg. Consob. N. 11522/98 e per l'effetto condannare la Banca convenuta a risarcire a favore della società attrice il danno commisurato all'importo degli addebiti a qualunque titolo annotati in danno della [REDACTED] in esecuzione degli impugnati contratti sul conto corrente di regolamento n. [REDACTED] (già n. [REDACTED]);

5) **condannare la Banca alla restituzione in favore della [REDACTED] dell'importo risultante, all'esito delle espunzioni di cui ai punti che precedono, come effettivo**



saldo del conto corrente n. [REDACTED] con aggravio di svalutazione ed interessi al saggio legale tempo per tempo vigente fino all'effettivo soddisfo, ovvero - se maggiore - al maggior tasso stabilito nella nota sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU. civ.16 luglio 2008, n. 19944, salva la prova del maggior danno commisurato alla redditività storica del capitale investito nell'impresa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.

A fondamento della domanda deduceva che il contratto di conto corrente era nullo per difetto di forma scritta, non essendo mai stato oggetto di intesa bilaterale; che il rapporto era stato gravato da addebiti illegittimi per interessi non determinati ed oggetto di indebita capitalizzazione, valute, commissioni e spese mai pattuiti e prive di causa. Aggiungeva che i contratti di swap, oltre che non preceduti dalla stipula di contratto quadro in forma scritta, erano del tutto idonei a realizzare la funzione di copertura del rischio in ragione della quale erano stati stipulati con conseguente nullità per difetto di causa e responsabilità della banca ex art. 21 e 30 tuf e ex art. 26 e 28 reg. Consob.

Con comparsa depositata il 14 novembre 2012 si costituiva tempestivamente la Banca convenuta che impugnava e contestava le avverse istanze ed eccezioni e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ **In via preliminare:** perché il Giudice dichiari la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione, per i motivi esposti ed assuma i conseguenti provvedimenti; • per il Giudice dichiarare l'intervenuta prescrizione sia relativamente alla domanda di ripetizione dell'indebito dell'operatività in conto corrente e dell'operatività in derivati, nonché relativamente alla domanda risarcitoria, il tutto ai sensi e per gli effetti degli artt. 2946, 2947 e 2948 comma IV c.c.; **In via istruttoria:** perché venga rigettata la richiesta di CTU



*per tutti i motivi esposti Nel merito: per il rigetto delle domande attoree, perché inammissibili, improponibili, oltre che totalmente infondate in fatto ed in diritto; • nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità dei contratti per cui è causa, proposta da parte attrice, condannarsi la stessa in personale del legale rappresentante, a restituire alla convenuta, tutte le somme incassate in forza dei predetti contratti, nella misura in cui risulterà in corso di causa, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di incasso a quella di restituzione e quindi disporsi la compensazione fra le somme reciprocamente dovute • nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice, accertare e dichiarare il concorso ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 2 e 1, dell'attrice nel realizzare le conseguenze economiche della illegittimità contestata, con la conseguente riduzione dell'ammontare del danno che risultasse subito dall'attrice e comunque prescritta; • perché, in ipotesi che si esclude, la domanda così come proposta, dovesse trovare accoglimento, anche parziale, si eccepisce la compensazione tra quanto eventualmente dovuto dalla esponente con quanto risulterà dovuto dalla attrice alla Uniscredit S.p.A.; • con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizi nei confronti di chi di dovere, oltre spese forfettarie ex D.M. 127/04.”*

La causa veniva istruita a mezzo prova testi e ctu e, alla udienza di precisazione delle conclusioni del 15 maggio 2018, veniva riservata per la decisione.

La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.

Preliminarmente deve rilevarsi che la società attrice ha dichiarato espressamente in sede di memoria conclusionale di rinunciare alla (sola) domanda di ripetizione di indebitato. Sul punto va rilevato che rinuncia ad una parte dell'originaria



domanda rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate sicchè non richiede la accettazione della controparte.

In sede di memorie conclusive le parti hanno dissertato sulla riconducibilità al thema decidendum anche dell'accertamento del saldo del conto anticipi, comunque determinato dal ctu. Sul punto non può che osservarsi che le conclusioni rassegnate dalla attrice in citazione avevano ad oggetto esclusivamente la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente che si chiedeva di epurare anche degli addebiti illegittimi di cui alle partite girate dal conto anticipi. Resta, pertanto, estrane al giudizio la questione relativa alle sorti delle quattro anticipazioni per complessivi € 1.558.000/00 di cui ha dato atto il consulente.

Passando all'esame della domanda di accertamento l'assunto degli attori, secondo cui il contratto di conto corrente (██) sarebbe nullo per difetto di forma scritta, non è fondato. La banca convenuta, infatti, ha versato in giudizio il contratto del tenore sottoscritto dalla società attrice in data 14 luglio 1994. Piuttosto, deve rilevarsi che non risultano versate in atti le condizioni che regolamentavano il rapporto di conto corrente; la banca convenuta, infatti, ha versato le sole condizioni relative alla apertura di credito che, tuttavia, come precisato dal consulente, non possono trovare applicazione non essendo stato prodotto alcun contratto di affidamento.

In ragione di tale lacunosa produzione non può che rilevarsi la illegittimità degli addebiti per interessi superiori al tasso legale; la illegittimità della capitalizzazione trimestrale del contratto, la illegittimità di tutte le commissioni e spese applicate in assenza di specifica pattuizione. Va rammentato, infatti, che per la



costituzione dell'obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta "ad substantiam"

Quanto alla capitalizzazione, per i contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 deve escludersi l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., con diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù della previsione contrattuale contenuta all'art. 1283 c.c., sarebbero ancora dovuti e risultano computati dalla banca. Da ciò discende che gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione. Non convince, infatti, il diverso assunto secondo cui, per il periodo successivo al primo luglio 2000 sarebbe divenuta legittima la capitalizzazione trimestrale essendosi essa deducendo adeguata a quanto previsto dalla delibera CICR del 09 febbraio 2000. Depongono in senso contrario due argomenti. L'art.25 comma 3 del D.Lgs 342/99 attribuiva al CICR la potestà di stabilire le modalità ed i temi di adeguamento delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi, contenute nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della emananda delibera. Con delibera del 9 febbraio 2000, all'art.7 "*Disposizioni transitorie*", il comitato stabiliva al comma 2, con riferimento alla capitalizzazione degli interessi di cui all'art.6, che "*Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e comunque*





*entro il 31 dicembre 2000. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali precomportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela".* Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n.425/2000, abrogava per eccesso di delega il citato terzo comma dell'art. 25 del D.Lgs. 342/99. A seguito dell'abrogazione della norma, è venuto meno anche l'art. 7 della delibera CICR del 2000, anch'esso travolto dalla declaratoria di incostituzionalità in quanto atto regolamentare di attuazione di una norma divenuta, appunto, incostituzionale. In ogni caso il comma 2 dell'art. 7 della delibera prevede che l'adeguamento senza nuova pattuizione sia possibile solo se le condizioni applicate dalla banca non risultino essere peggiorative rispetto alle precedenti, mentre, l'introduzione della capitalizzazione degli interessi a decorrere dal 2000 è sicuramente peggiorativa rispetto al divieto legislativo precedente. Correttamente, pertanto, il consulente ha ricostruito il rapporto depurandolo di spese, interessi ultralegali e commissioni.

Stesse considerazioni valgono quanto conto anticipi collegato al rapporto, con la sola eccezione della capitalizzazione trimestrale delle competenze, da ritenersi legittima in quanto espressamente pattuita a condizione di reciprocità.

Ciò posto, si pone la questione della ricostruzione del rapporto in mancanza della produzione integrale degli estratti conto. E' indubbio che il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebitato sia tenuto a fornire la prova degli avvenuti pagamenti che della mancanza rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicchè lo stesso è onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione.



Nulla osta, tuttavia, alla ricostruzione del rapporto partendo dal primo saldo disponibile, ove solo si consideri che il medesimo è il frutto della elaborazione proveniente dalla stessa banca convenuta la quale sarebbe quanto meno onerata di contestarne la attendibilità adducendo argomenti idonei a corroborare una ipotesi ricostruttiva alla medesima più favorevole. Viceversa, i pari oneri probatori gravanti sulle parti non consentono di accedere a ricostruzioni più favorevoli quale quella dell'azzeramento del saldo.

Deve procedersi a questo punto all'esame della ulteriore domanda di nullità dei contratti swap con conseguente diritto di ripetere gli addebiti illegittimi o, in subordine di accertamento dell'inadempimento delle obbligazioni assunte con diritto al risarcimento del danno.

Va preliminarmente disatteso l'assunto della società attrice secondo cui i contratti sarebbero nulli per difetto del contratto quadro. Quest'ultimo è stato versato in atti dalla Unicredit debitamente sottoscritto da entrambe le parti e recante la data del 15 marzo 1999. Va di conseguenza disatteso l'ulteriore assunto della società attrice – che ha versato in giudizio copia del medesimo contratto ma priva di data – secondo cui non vi sarebbe prova della stipula dello stesso in data anteriore alle operazioni in derivati oggetto di giudizio. Va, altresì, rilevato che né alla udienza di prima comparizione e trattazione né con la prima memoria ex art. 183 sesto co. cpc la attrice ha contestato la veridicità della data apposta sulla copia della banca.

Sempre in fatto va rilevato che la esplicita dichiarazione rilasciata dalla Gemanco spa di “operatore qualificato” non esonerava la Bana convenuta dal rispetto degli obblighi di cui all'art. 31 Tuf e di cui all'art. 26 Reg. Consob. La Cassazione ha chiarito in proposito che la a norma di cui all'art. 21 TUF è imperativa e inderogabile



e che la norma dell'art. 26 Reg. Consob n. 11522/1998 è estranea alla sottrazione di disciplina che la disposizione dell'art. 31, comma 1, dello stesso regolamento determina in relazione alla categoria degli «operatori qualificati». Si tratta, per altro, di disposizioni fondamentali nelle quali sono stati trasfusi i principi di fondo della Direttiva n. 93/22 CE, tra le altre cose prescrivendo che gli intermediari si comportino «con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti e l'integrità del mercato» (art. 21, comma 1, lett. a.) e che l'intera loro operatività sia resa «coerente con i principi e le regole generali del Testo unico» sempre nel prevalente «interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare» (art. 26, comma 1, lett a.). (Cass. 19013/2017 e ulteriore giurisprudenza ivi richiamata).

Da quanto precede deriva che le norme sopra richiamate si manifestano rilevanti prima di tutto per lo svolgimento della valutazione di meritevolezza di cui alla norma dell'art. 1322 cc

E' incontestato che le operazioni in derivati sono state poste in essere dalla Gemanco con finalità di copertura. Ciò è stato affermato dalla attrice sin dall'atto di citazione e non è stato contestato dalla convenuta. Detta funzione, per altro, trova conferma nella pubblicità dei prodotti fornita dalla stessa Gemanco (doc. 14 della attrice). Il teste [redacted], funzionario della Banca convenuta, del resto, pur negando di aver mai definito i prodotti acquistati dalla Banca come prodotti "assicurativi", ha comunque confermato che i medesimi erano riconducibili alla pubblicità di cui al citato documento. Resta, pertanto, acquisito che il contratto aveva un funzione di copertura e che si è fuori dalla diversa ipotesi di contratto stipulato con finalità speculativa.



Il consulente di ufficio ha accertato che i prodotti derivati per cui è causa non sono risultati adeguati e coerenti con il profilo della attrice, con la funzione di copertura dei rischi e con la specifica posizione debitoria della stessa. Inoltre, è stato verificato che all'epoca della sottoscrizione delle operazioni le probabilità che i prodotti avessero in qualche modo giovato all'esposizione debitoria dell'attrice verso il sistema bancario era pressoché nulla e che era oggettivamente prevedibile la perdita subita. Nei contratti, inoltre, non è inserita la formula di calcolo del *mark to market* né tantomeno le modalità di calcolo, così come non vengono dichiarati vantaggi o aggravii per le parti.

Ciò posto va affermato il principio per cui la rispondenza del contratto ad interessi meritevoli di tutela non può prescindere dalla razionalità delle contrattazioni che sussiste solo ove le alee scambiate siano il frutto di un giudizio razionale in termini di entità e natura. In altri termini, l'eventuale sbilanciamento delle alee, ossia una sproporzione tra il rischio assunto dal cliente rispetto al rischio assunto dalla banca, non incide sulla struttura del contratto, e quindi sulla sua validità, purché ciascuna delle due parti si assuma un grado determinabile (anche se sbilanciato) di rischio. Deve escludersi, pertanto, che la qualità e quantità delle alee possano restare ignote nel contratto, sì da ritenere che le medesime siano del tutto indifferenti e che possano essere oggetto di unilaterale determinazione con criteri privi di trasparenza. Viceversa, la razionalità dell'alea, che presuppone la sua conoscibilità, appare un elemento causale tipico del contratto di swap. Perché detto requisito di razionalità risulti integrato occorre, conformemente a quanto ritenuto dalla più recente giurisprudenza di merito, che i così detti scenari probabilistici siano definiti ex ante e



che il contratto indichi il valore del derivato, i costi impliciti, le penali in caso di recesso.

Questo presupposto di razionalità nello scambio, alla luce di quanto accertato dal ctu, non è ravvisabile nel contratto stipulato tra le parti anche in ragione della sola circostanza che il contratto non consentiva di individuare il Mark to Market, ovvero, la sommatoria attualizzata dei differenziali futuri attesi sulla base delle condizioni dell'indice di riferimento al momento della sua quantificazione attraverso un conteggio che, mediante il ricorso a differenti formule matematiche, consenta di procedere all'attualizzazione dello sviluppo prognostico del contratto sulla base dello scenario esistente al momento del calcolo.

E' pacifico che il Mark to Market non possa essere pattuito in modo determinato, trattandosi di un valore destinato necessariamente a mutare a seconda del momento del suo calcolo e dello scenario di riferimento di volta in volta esistente; tuttavia, perchè lo stesso sia determinabile è necessario che sia esplicitata la specifica formula matematica alla quale le parti intendano fare riferimento. In mancanza di dette indicazioni resta precluso al contraente al momento della stipula la valutazione del rischio assunto.

Concludendo, il contratto, se pure stipulato con lo scopo di tutelare la [REDACTED] dai non consentiva di apprezzare il rischio assunto con lo stesso swap.

Va evidenziato, infine, che alle medesime conclusioni si giungerebbe anche ritenendo, come pure sostenuto da recente giurisprudenza, che la formula matematica del mark to market attenga all'oggetto del contratto e non alla causa. La sua indeterminatezza, infatti, ne determinerebbe ugualmente la nullità in ragione dei medesimi fatti costitutivi allegati dalla parte.



Ricostruendo il rapporto partendo dal primo saldo disponibile, epurandolo di tutti gli addebiti illegittimi, ivi inclusi quelli derivanti delle operazioni in derivati, secondo le opzioni interpretative illustrate in motivazione, il consulente ha rideterminato il saldo passivo alla data del 31 dicembre 2007 nella misura di € 755,565/74 a credito del cliente (ipotesi di cui al paragrafo 3num ii delle conclusioni della consulenza di ufficio pag. 116) e non a debito di € 455.169/10 come risultante dall'estratto conto della banca. Dette conclusioni risultano elaborate dal cda a seguito delle osservazioni delle parti e possono essere poste a fondamento della presente decisione. Non appaiono viceversa condivisibili le censure reiterate nella memoria conclusionale dell'██████████ per le ragioni già esposte dal consulente di ufficio.

In ragione della rinuncia alla domanda di ripetizione, accettata dalla controparte, resta superata sia la eccezione di prescrizione sia la eccezione di compensazione che attengono entrambe alla domanda di ripetizione dell'indebito e non alla domanda di accertamento.

In ragione dell'accertamento della nullità dei contratti relativi a prodotti derivati resta superata la domanda di accertamento dell'inadempimento della banca e di risarcimento del danno proposte in via alternativa.

Le spese di lite, seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, applicando un aumento del 10% per lo scaglione superiore ad € 520.000/00 e secondo i medi di tariffa.

Le spese di ctu, ferma restando la responsabilità solidale di entrambe le parti nei confronti del professionista, nei rapporti interni restano a totale carico della convenuta che, pertanto, dovrà rifondere alla attrice quanto eventualmente corrisposto a tale titolo in via di anticipazione.



PQM

Definitivamente decidendo sulla domanda spiegata da ██████████ SPA nei confronti di ██████████ SPA con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata spedita il 03 luglio 2012 così provvede

Dichiara estinta ex art. 306 cpc la

Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto

- Dichiara la nullità dei contratti in derivati come indicati in parte motivata
- Accerta che, alla data del 31 dicembre 2007 il saldo del rapporto di conto corrente n. ██████████, epurato degli addebiti illegittimi, era pari ad € 755.565/74 a credito della società attrice

Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della attrice che si liquidano in € 23525,70 per compensi, oltre, € 470,00, esborsi, 15% spese generali, cap ed iva come per legge

Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu come già liquidate in separato decreto e, per l'effetto, condanna la medesima a rifondere alla controparte quanto eventualmente corrisposto a tale titolo in favore del ctu

Bari 03/01/2019

Il Giudice  
Rosanna Angarano

